




VALORECOMUNE

S.R.L.S.



n. 5 | 15 OTTOBRE 2025



Gentile Ente, con questa informativa desideriamo condividere aggiornamenti, spunti operativi e strumenti utili per supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione quotidiana di ambiti strategici.

Il nostro obiettivo è offrire contenuti chiari e pratici, pensati per facilitare il lavoro degli uffici e promuovere una PA sempre più efficiente e orientata al cittadino.

INDICE ARGOMENTI

In questo numero parliamo di:

PERSONALE

→ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

TRIBUTI

- ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI E OBBLIGO DICHIARATIVO
- RETROATTIVITÀ DELLA RENDITA CATASTALE: UN'ECCEZIONE E VALORE DI MERO INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI
- NOTIFICA DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU TRAMITE MESSO NOTIFICATORE

CONTABILITA'

- BILANCIO 2026-2028: FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
- BILANCIO 2026-2028: FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)
- BILANCIO 2026-2028: FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI
- BILANCIO 2026-2028: FONDO REGOLAZIONE FINALE RISORSE COVID-19
- FLUSSI DI CASSA, IL PIANO ANTICIPA IL BILANCIO 2026/2028

TRASPARENZA e PRIVACY

- ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE: SI DEVE PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- LA MANCATA PUBBLICAZIONE DI BILANCI E RENDICONTI VIOLA IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

AFFARI GENERALI

- CONTO TERMICO, AGEVOLAZIONI ANCHE PER I COMUNI

DIGITALE

- REGOLAMENTO SULLE SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGO DI TRANSIZIONE DIGITALE



INFORMA STP S.R.L.
staff@informastp.it
P.IVA 02719380038
Strada delle Industrie 64 - 28062 - Cameri (NO)

PERSONALE

INFORMA STP SRL È UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA IN **CONSULENZA DEL LAVORO** E SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FONDATA DA UN TEAM DI ESPERTI, OFFRE **SUPPORTO QUALIFICATO** IN MATERIA DI PAYROLL, TFS/TFR E PRATICHE PREVIDENZIALI INPS, FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E CALCOLO SPESA DEL PERSONALE



COMSERVICE S.R.L.
info@comservice.it
P.IVA 09893690017
Piazza Lamarmora 12 - 10015 - Ivrea (TO)

TRIBUTI

AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE **TRIBUTI** ED **AMMINISTRATIVO**. È UN'AZIENDA DI SERVIZI OPERATIVA DAL 2008 ED ISCRITTA ALL'**ALBO MEF** DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**. IL TEAM FORMATO DA TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA SUPPORTA I COMUNI NELLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, NELL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO **IMU** E **TARI**, NEI SERVIZI DI **ANAGRAFE**, **ELETTORALE**, DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI **CIMITARIALI**, RILIEVO SUL TERRITORIO E SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE



P&R DIGIPAL S.R.L.
info@perdigipal.it
P.IVA 03915820041
Via Roma 55 - 12070 - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

DIGITALE

AZIENDA CHE NASCE CON L'OBIETTIVO DI **SUPPORTARE LE PA LOCALI** NEL PERCORSO VOLTO ALLA PROGRESSIVA **DIGITALIZZAZIONE** DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI VERSO CITTADINI E IMPRESE, FORNENDO **SUPPORTO OPERATIVO E CONSULENZA STRATEGICA**



COMFERA S.R.L.
info@comfera.net
P.IVA 13377180966
Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

CONTABILITA'

FORNIAMO **SERVIZI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI** AGLI ENTI LOCALI. FONDATI SU GRANDE ESPERIENZA E COMPROVATA **COMPETENZA NEL SETTORE**

SCADENZIARIO

Elenco delle principali scadenze di interesse per gli Enti Locali.

Questo elenco potrebbe non essere completo per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse.

15 OTTOBRE

- (scadenza indicativa) Aggiornamento del Piano dei Flussi di cassa 2025 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, con la sostituzione dei dati previsionali del terzo trimestre con i dati SIOPE effettivi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati. Occorre altresì aggiornare i dati del secondo trimestre a seguito della regolarizzazione dei provvisori di entrata e di spesa ancora in sospeso al momento dell'adozione della determina, nel mese di luglio. L'aggiornamento deve inoltre tenere conto delle eventuali variazioni di bilancio e delle eventuali modifiche gestionali su incassi e pagamenti già note all'Ente.
- Iter bilancio 2026/2028 per Enti di minori dimensioni: sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del Comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.
- Iter bilancio 2026/2028 per tutti gli Enti: il Responsabile del Servizio Finanziario verifica le previsioni e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

31 OTTOBRE

- La Corte dei Conti Sezione di controllo per il Piemonte ha diffuso le note prot. 5390 e prot. 5391 del 18/7/2025, relative all'attuazione dell'art.1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – adempimenti degli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sul rendiconto esercizio 2024 e relazione-questionario sul bilancio preventivo 2025/2027.

Le linee guida e i modelli sono stati approvati con deliberazioni della Sezione Autonomie n. 7 e 8/2025, consultabili al sito <https://www.corteconti.it/Home/Documenti>.

La compilazione dei questionari dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2025 su piattaforma dedicata dei Servizi on line Corte dei conti alla sezione QFIT – Questionari Finanza Territoriale raggiungibile al link <https://servizionline.corteconti.it/it>.

Si ricorda che i documenti richiesti a supporto del questionario (parere del revisore e delibera di approvazione) dovranno essere trasmessi tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione nel menu "Documenti – Invio da EETT".

I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu "Documenti > Interrogazione questionari esterni".

13 NOVEMBRE

- Diventa obbligatorio utilizzare i nuovi schemi standard per la pubblicazione sui portali della trasparenza di Comuni e Città Metropolitane.

15 NOVEMBRE

- Iter bilancio 2026/2028: l'organo esecutivo predispone l'eventuale nota di aggiornamento al DUP.
- Iter bilancio 2026/2028: l'organo esecutivo approva lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati. Invio documentazione all'Organo di revisione per l'acquisizione del parere.
- Proroga termine presentazione richieste di partecipazione al Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) per ricevere contributo in conto capitale per l'installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

SCADENZIARIO

30 NOVEMBRE

- Variazioni al bilancio 2025/2027: termine per l'adozione delle variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, fatte salve le deroghe previste dall'art.175 comma 3 del TUEL.

5 DICEMBRE

- Proroga scadenza del bando Sport Missione Comune 2025.

15 DICEMBRE

- Variazioni PEG 2025/2027: termine per adozione variazioni al PEG 2025/2027, con eccezione delle modifiche correlate alle variazioni di bilancio, che possono essere deliberate entro il 31 dicembre.

31 DICEMBRE

- Proroga termine rendicontazione Piccole Opere.
- Ratifica variazioni al bilancio 2025/2027: ratifica da parte del Consiglio delle deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2025-2027 adottate dalla Giunta in via d'urgenza dal 2 novembre.
- Variazioni al bilancio 2025/2027 ex art.175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni di bilancio previste dal comma 3 dell'art.175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 di novembre.
- Variazioni al PEG 2025/2027 ex art.175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni al PEG a seguito delle variazioni previste dal comma 3 dell'art.175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 di novembre.
- Utilizzo Fondi di riserva e fondi spese potenziali: termine per l'adozione da parte della Giunta per il prelievo dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali.
- Lavori pubblici di somma urgenza: termine per l'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei lavori pubblici di somma urgenza affidati a partire dal 01/12/2025, (anche nei casi in cui al 31 dicembre non sia scaduto il termine dei 30 giorni).
- DUP, BILANCIO 2026/2028 e delibere correlate

Termine per l'adozione del DUP 2026/2028, presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Termine per l'approvazione da parte del Consiglio delle delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio.

Termine per l'approvazione da parte del Consiglio del Bilancio di previsione 2026/2028.

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

Pubblichiamo alcuni interessanti orientamenti applicativi formulati dall'ARAN e dalla Corte dei Conti:

COMPENSO LAVORO SUPPLEMENTARE INCARICATO EQ - orientamento applicativo ARAN del 11/09/2025 Id 35359.

Domanda

In un ente senza la dirigenza, l'incaricato di EQ con contratto a tempo parziale può riconoscere un compenso per lavoro supplementare? E ancora: la sua retribuzione di posizione deve essere proporzionata al tempo percentuale del part-time?

Risposta

La retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di EQ, anche a tempo parziale, è da intendersi **onnicomprensiva**, per espressa previsione contrattuale (*all'art. 17, comma 1 del CCNL del 16.11.2022*), salvo quanto previsto dall'articolo 20 dello stesso CCNL 16.11.2022 che prevede delle fattispecie di compensi aggiuntivi che possono essere liquidati ai titolari di EQ in presenza di determinate condizioni. Pertanto, **non è possibile remunerare il lavoro supplementare eventualmente prestato**.

Quando si necessita di riproporzionare la retribuzione di posizione **in base alla percentuale di part-time**, si conferma che il principio generale del **riproporzionamento del trattamento economico** trova applicazione anche per la retribuzione di posizione, per espressa previsione contrattuale (*art. 53, comma 3, secondo periodo del CCNL del 21.5.2018*).

Per completezza di informazione evidenziamo che la Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei Conti, con la Sentenza n. 50/2025, ha ribadito un principio rilevante per gli enti locali: **i titolari di Posizione Organizzativa, oggi Elevata Qualificazione, non possono percepire compensi per lavoro straordinario se non nei casi eccezionali espressamente previsti dal contratto collettivo**.

Infatti, il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, all'articolo 15, stabilisce che il trattamento accessorio è costituito esclusivamente da retribuzione di posizione e di risultato, assorbendo ogni altro compenso aggiuntivo. L'art. 18 ammette deroghe limitate, come lo straordinario elettorale o quello connesso a emergenze derivanti da calamità naturali, sempre nei limiti delle risorse messe a disposizione dagli enti preposti.

MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - Orientamento applicativo ARAN del 9 luglio 2025 Id: 35070.

Domanda

Un dipendente viene utilizzato a tempo parziale presso due enti, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022; allo stesso può essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita (per un importo non superiore al 30% della stessa), ove il dipendente sia titolare di un incarico di E.Q. solo presso l'ente utilizzatore?

Risposta

Relativamente al quesito sottoposto, si evidenzia che la disciplina sul trattamento economico contenuta nell'art. 23, comma 5 del CCNL del 16.11.2022 fa riferimento esclusivamente a fattispecie in cui il dipendente sia titolare di incarico di EQ sia presso l'ente di provenienza che presso l'ente utilizzatore. Al terzo alinea della previsione consente, difatti *"al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro"* all'ente utilizzatore di *"corrispondere una **maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita**, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2"*. Pertanto, **la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di incarico di E.Q. presso entrambi gli enti**.

INPLEMENTAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DA RISORSE RESIDUE - Orientamento applicativo Funzioni locali del 9 luglio 2025 Id: 35083.

Domanda

Eventuali risorse residue derivanti da un mancato pieno utilizzo di risorse stabili possono incrementare solo il fondo dell'anno successivo o di fatto, se non utilizzate, anche gli anni a seguire?

Risposta

Dalla formulazione letterale dell'art. 80 comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022, ai sensi della quale *"sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*, si evince che **le risorse di parte stabile non interamente utilizzate sono rese disponibili, a titolo di risorse variabili, nell'anno successivo** e ove non utilizzate, possono esserlo anche in anni successivi rispetto all'anno in cui si è determinato il mancato utilizzo. Ovviamente, anche laddove l'utilizzo sia effettuato in anni successivi, esse conservano la natura di *"risorse una tantum"*, cioè **utilizzabili per un solo anno**.

ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI E OBBLIGO DICHIARATIVO

TRIBUTI

La Suprema Corte di Cassazione torna ancora una volta a pronunciarsi sulla questione che vede coinvolti tanti Comuni ed altrettanti Enti/soggetti passivi. La suprema corte ricorda come *“la prova dei requisiti per l'esenzione deve essere rinnovata anno per anno dal contribuente, non potendo valere a tal fine la produzione una tantum della relativa documentazione anche per gli anni successivi”*.

Il principio è stato affermato nelle sentenze n.18935, 18941 e 18949, di egual contenuto, pronunciate il 10 luglio scorso.

È l'occasione per riflettere su un principio valido in generale, e cioè che qualsivoglia agevolazione o riduzione d'imposta deve essere richiesta e provata dal contribuente, su cui ricade sempre l'onere della prova per far valere un diritto. Nello specifico, i Giudici ribadiscono come l'utilizzo per finalità istituzionali di un immobile deve essere annualmente provato dal contribuente. Quindi, in assenza della dichiarazione IMU annuale, il Comune potrebbe disconoscere eventuale esenzione d'imposta già accordata. Tale ipotesi costituisce un'eccezione al principio dell'ultrattività della dichiarazione IMU, che permane in presenza di situazioni o eventi noti al Comune soggetto attivo del tributo.

RETROATTIVITÀ DELLA RENDITA CATASTALE: UN'ECCEZIONE E VALORE DI MERO INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI

Questa, in estrema sintesi, la massima dell'ordinanza n. 22685 del 5 agosto 2025 della Corte di Cassazione.

A prescindere dal caso di specie relativo al contenzioso tra un Comune ed un Consorzio di bonifica, ciò che rileva poiché di utilità per gli operatori comunali e per chi si occupa quotidianamente di verifiche fiscali, è quanto stabilito e argomentato dalla Suprema Corte. Anzitutto, la decorrenza di una variazione catastale effettuata con DOC.FA da un contribuente: di norma non ha valore retroattivo, bensì efficacia “fiscale” dal primo gennaio dell'anno successivo all'attribuzione o variazione; come già disponeva la normativa dell'ICI e confermato dalla nuova IMU, l'imposta si versa annualmente sulle risultanze catastali al primo gennaio dell'anno di riferimento. Ciò per garantire certezza anche contabile ad ogni esercizio finanziario, che resta autonomo.

Un'eccezione potrebbe essere la rettifica di errore materiale, che potrebbe retroagire dalla data di accatastamento o revisione della rendita; resta tuttavia valida la regola generale citata. Il secondo principio enunciato nell'ordinanza, legato al primo caso di specie, è il valore da attribuire alle circolari amministrative che dettano disposizioni e che spesso hanno l'ambizione di assumere efficacia normativa: sono meri atti di indirizzo interpretativo, non hanno natura dispositiva e pertanto non sono vincolanti né per il contribuente, né per l'Ufficio, né per il Giudice. È noto come circolari, risoluzioni, norme interpretative hanno lo scopo di guidare contribuenti ed operatori, muovendosi pur sempre in un “perimetro esterno” all'ambito normativo, avendo una “forza” ben differente. Tuttavia, il valore di ciò che si definisce “prassi” è stato rimarcato di recente anche dalle modifiche allo Statuto dei diritti del Contribuente e dal TU sul regime sanzionatorio, laddove si legge che: *“L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”*... e ancora: *“Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese all'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”*.

Quindi le circolari e le istruzioni amministrative sono utili e hanno un certo valore, ma si tratta pur sempre di provvedimenti a carattere interpretativo e non di rango normativo, ma il cui contenuto deve essere ben soppesato dall'Ente impositore laddove, nel caso in cui il contribuente si fosse adeguato a disposizioni impartite dal soggetto attivo di imposta, non potrebbe essere in alcun modo sanzionato per aver tenuto un comportamento conforme.

NOTIFICA DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU TRAMITE MESSO NOTIFICATORE

TRIBUTI

I presupposti che legittimano il ricorso alla **notifica secondo le modalità dell'art.140 c.p.c.** sono rappresentati dal mancato rinvenimento del destinatario nel comune di effettiva residenza (presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui svolge la propria attività) e dall'assenza di uno dei consegnatari (ovvero dei soggetti legittimati a ricevere l'atto in luogo del destinatario).

Perché la notifica si perfezioni è, però necessario, per la Cassazione (*Cass.ord.n.15443 del 10/06/2025, Cass.ord 24233 del 09/09/2024*) che il luogo individuato dall'Ente mittente sia quello di effettiva dimora del destinatario, di contro se la notifica è effettuata a un indirizzo che coincide con le risultante anagrafiche ma non con la dimora effettiva, la notificazione è nulla, poiché le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.

Il presupposto perché si possa procedere alla notifica secondo le modalità disciplinate dall'art. 140 c.p.c. è, quindi, determinato dall'impossibilità di consegnare l'atto al destinatario o alle persone legittimate a riceverlo perché temporaneamente assenti, sicché il loro mancato reperimento oppure anche il rifiuto alla ricezione deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'agente notificatore.

Ne consegue che la mancata consegna dell'atto per irreperibilità dovuta al trasferimento del destinatario, concreta un'ipotesi di **nullità della notifica** che nel caso di specie il contribuente può far valere, come in effetti ha fatto, attraverso **l'impugnazione del preavviso di fermo**, ex art.86, D.P.R. 602/1973.

BILANCIO 2026-2028: FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Dal bilancio 2026-2028 (fino al bilancio di previsione 2029-2031) **entra a regime** il **Fondo obiettivi di finanza pubblica** introdotto dalla legge 207/2024 - la Legge di Bilancio per l'anno 2025 - con le regole applicative definite da ARCONET. Quindi, a partire dal bilancio 2026/2028, il fondo sarà incluso nell'allegato A/1 relativo alle risorse accantonate del risultato di amministrazione presunto. L'allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 stabilisce le **modalità di contabilizzazione** nelle colonne C, D ed E, da cui dipendono la coerenza del risultato presunto 2025 e, di conseguenza, la solidità dei bilanci 2026-2028.

Viene istituito il piano finanziario "*Fondo obiettivi di finanza pubblica*" (U.1.10.01.07.001); questo fondo è incluso nella **missione 20** della parte corrente della spesa e non è impegnabile.

La rappresentazione del fondo nel prospetto varia a seconda della situazione di avanzo o disavanzo dell'ente:

- Enti con risultato negativo: il fondo contribuisce al ripiano anticipato del disavanzo;
- Enti in avanzo: l'importo è accantonato e utilizzabile dopo la verifica di preconsuntivo.

Il fondo obiettivi di finanza pubblica, confluito nel risultato di amministrazione, non va rilevato tra gli accantonamenti in contabilità economico-patrimoniale.

APPROFONDIMENTO.

Il **decreto 4 marzo 2025** (adottato dal M.E.F.) concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Legge di Bilancio 2025*), è entrato in vigore il 25 febbraio 2025, rappresenta il diciottesimo correttivo per l'armonizzazione contabile ed aggiorna gli schemi di bilancio e i principi contabili in linea con la governance economica europea per il periodo 2025-2029. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella **Tabella di cui all'allegato C** per i Comuni annessa al predetto decreto.

Trattandosi di un accantonamento, per il fondo corrispondente al contributo dovuto da ciascun singolo ente valgono le note regole previste dal comma 3 dell'articolo 167 del TUEL, per cui su tale fondo non sarà possibile né impegnare né disporre pagamenti. Lo stesso inoltre non potrà essere oggetto in corso d'anno di una successiva variazione in diminuzione, che configurerebbe una distrazione di fondi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. A fine esercizio l'importo relativo, non essendo stato impegnato, determinerà un'economia di spesa, che concorrerà a determinare il risultato di amministrazione.

BILANCIO 2026-2028: FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)

CONTABILITA'

Come previsto dal comma 449, lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (*Legge di Bilancio 2017*), anche per il triennio 2026/2028 prosegue il **progressivo abbandono del criterio di distribuzione del FSC basato sulla spesa storica**, a favore del **criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard**, iniziato nel 2017 e approvato dalla relativa Commissione tecnica.

Per il triennio 2026/2028, il FSC potrà essere quantificato (in attesa delle assegnazioni ministeriali definitive), riproporzionando le due quote del 2025 che sono riportate nel prospetto FSC 2025 pubblicato, per ogni ente, sul portale della finanza locale al rigo B5 (*risorse storiche*) e B7 (*differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale*), alla percentuale di riferimento.

Evidenziamo le quote di riparto del FSC nel quadriennio 2025/2028:

Anno	risorse storiche	differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale
2025	25	75
2026	20	80
2027	15	85
2028	10	90

BILANCIO 2026-2028: FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI

Il comma 496 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 (*Legge di Bilancio 2024*) ha istituito, a partire dal 2025, il fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, che, ricordiamo, deve essere contabilizzato al titolo II delle entrate, utilizzando preferibilmente un capitolo per ogni quota a destinazione vincolata, come di seguito riportate: quota per il potenziamento dei servizi sociali (indicata alle righe F1 e F2 del prospetto FSC 2025 del portale della finanza locale); quota per l'incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia (indicata al rigo F4 del prospetto FSC 2025 del portale); quota per l'incremento del numero alunni disabili a cui viene fornito il trasporto scolastico (indicata al rigo F3 del prospetto FSC 2025). I beneficiari del fondo in questione sono i Comuni delle RSO.

Le risorse da prevedere per il triennio 2026/2028 potranno essere quantificate (in attesa delle assegnazioni ministeriali definitive) riproporzionando le quote assegnate per l'anno 2025 alla dotazione complessiva del fondo.

Di seguito la dotazione complessiva per il quadriennio 2026/2028 (*comma 496 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023*) in milioni di euro:

Anno	servizi sociali	servizi educativi infanzia	trasporto scolastico disabili
2025	391	300	100
2026	443	450	100
2027	502	1100	120
2028	560	1100	120

BILANCIO 2026-2028: FONDO REGOLAZIONE FINALE RISORSE COVID-19

Nel bilancio 2026/2028 dovranno essere previste le risorse di cui al D.M. 23 luglio 2024, di riparto del fondo ex comma 508 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, destinati:

- prioritariamente, agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da Covid-19, come stabiliti dal D.M. del 19 giugno 2024 di congruaggio finale delle risorse Covid-19;
- per le disponibilità residue, a tutti gli enti locali.

FLUSSI DI CASSA, IL PIANO ANTICIPA IL BILANCIO 2026/2028

Il primo Piano dei flussi di cassa, predisposto per il 2025, è stato introdotto dall'articolo 6 del D.L. 155/2024, entrato in vigore a fine 2024, quando la maggior parte degli enti aveva già approvato il bilancio 2025-2027. In molti casi le previsioni di cassa erano già state elaborate con i software gestionali, senza un'analisi puntuale delle reali capacità di riscossione e di pagamento, come richiesto da una corretta costruzione del Piano. Infatti, non vanno considerati, ai fini del Piano:

- l'FCDE accantonato;
- il Fondo Pluriennale Vincolato;
- eventuali contenziosi sulle obbligazioni passive.

Inoltre, la previsione dell'anticipazione di Tesoreria va rappresentata solo con riferimento agli importi in spesa ed è necessario che il Piano contenga previsioni di incassi e pagamenti in linea con gli effettivi andamenti.

Dal bilancio di previsione 2026/2028 cambia totalmente l'impostazione del Piano, in conseguenza dell'applicazione dei principi di veridicità e coerenza del bilancio: l'impostazione dovrà essere che le previsioni di cassa da iscrivere a bilancio dovranno discendere dal Piano (e non viceversa come successo nel 2025). **Diventa quindi necessario costruire il Piano prima dell'inserimento delle previsioni di cassa nello schema di bilancio**, così da garantire coerenza tra i dati che si riferiscono alle stesse grandezze. A partire dagli incassi e pagamenti SIOPE 2024 su base trimestrale, vanno elaborate le previsioni di riscossioni e pagamenti per il 2026.

Il processo è analogo a quello di redazione del bilancio partendo dal Peg: anche la previsione di cassa di ciascun capitolo del PEG va costruita in modo analitico, per confluire poi in previsioni di cassa complessive ma ragionate. La coerenza tra previsioni di cassa e Piano è essenziale per il rispetto dell'articolo 183, comma 8, del TUEL, che consente l'assunzione di impegni di spesa solo se compatibili con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica.

Una volta approvato il preventivo 2026-2028, in un'ottica di semplificazione si suggerisce agli enti di adottare fin da subito in Giunta il Piano dei flussi di cassa. Anche se il termine è al 28 febbraio, nulla vieta una sua approvazione anticipata rispetto al bilancio.

Con il primo aggiornamento trimestrale del 2026 il Piano sarà poi integrato con i residui dal riaccertamento ordinario 2025.

ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE: SI DEVE PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con parere prot. n. 3689/2025 del 2/10/2025, ha ricordato **le regole relative alla pubblicazione in caso di mancata predisposizione dei programmi triennali**, che sono stabilite dall'articolo 5, comma 8, dell'Allegato I.5 del D.Lgs 36/2023 per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici, e dall'articolo 7, comma 4, dello stesso Allegato per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi; le disposizioni prevedono che:

- per i lavori pubblici, qualora la stazione appaltante o l'ente concedente non rediga il programma triennale per assenza di interventi, deve **pubblicare una comunicazione** sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" prevista dal D.Lgs 33/2013, e **trasmettere** la stessa informazione anche alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- per gli acquisti di beni e servizi, nel caso in cui non vi siano programmi da adottare per mancanza di acquisti previsti, la stazione appaltante o l'ente concedente deve **pubblicare un'analogia comunicazione** sul profilo del committente, sempre all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

In definitiva, anche in assenza di lavori o forniture da programmare, **le amministrazioni sono tenute a darne formale evidenza pubblica secondo le modalità sopra indicate.**

LA MANCATA PUBBLICAZIONE DI BILANCI E RENDICONTI VIOLA IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

La Corte dei Conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella deliberazione. n. 98/2025/PRSE, depositata il 13 agosto 2025, evidenzia che **gli obblighi di pubblicazione dei bilanci e rendiconti fanno capo alle posizioni apicali, con condizionamento anche dell'erogazione della retribuzione di risultato**. Infatti, gli artt. 2, comma 2, e 29, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, prescrivono che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità"*.

Ne consegue che l'inadempimento di tali obblighi può concretizzare **responsabilità di tipo dirigenziale e contabile** (art. 45 e ss. del D.lgs. n. 33/2013) e determinare **l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC**; può anche comportare **responsabilità di carattere penale** (nel caso in esame, l'ente non aveva pubblicato alcuni bilanci e alcuni rendiconti e neanche una delibera della Corte dei conti che evidenziava alcune criticità, *NdR*).

Si evidenzia comunque che tali obblighi positivi sono posti a carico delle amministrazioni, in quanto strumentali ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico ed il controllo diffuso dell'agere (*agire*) amministrativo, ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di documenti e di dati da parte della PA consente alla comunità amministrata di comprendere le scelte dell'amministrazione pubblica e pertanto, di valutare se queste siano improntate o meno alla corretta e sana gestione finanziaria; in generale hanno la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l'operato degli organi pubblici in un'ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (*Consiglio di Stato*, sez. III, sent. 6 marzo 2019, n. 1546; sez. VI, sent. 25 giugno 2018, n. 3907 e sent. 20 novembre 2013, n. 5515).

Conseguentemente, l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione viola il principio di open government del D.lgs. n. 33/2013 e mina il rapporto tra privato cittadino e amministrazione, perché non consente al primo di formarsi un'autonoma valutazione critica dell'azione amministrativa.

In questo ambito, assumono un rilievo anche le deliberazioni della Corte dei conti, che assolvono la funzione di intercettare comportamenti capaci *"di sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell'equilibrio tra le entrate e le spese"* (sez. reg. di contr. Basilicata, delibera n. 33/2020/PRSP39).

Pertanto, **l'inadempimento vulnera il principio della trasparenza**, quale valore posto a salvaguardia degli interessi dei singoli e della collettività; vulnus che si determina sia con la mancata pubblicazione della documentazione che vi è soggetta sia con la pubblicazione che avvenga con modalità differenti da quelle stabilite dalla legge.

CONTO TERMICO, AGEVOLAZIONI ANCHE PER I COMUNI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che aggiorna la disciplina di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cd. Conto Termico 3.0).

Il provvedimento, **che entrerà in vigore dal 25 dicembre 2025**, prevede **incentivi per pubbliche amministrazioni e soggetti privati** con un tetto complessivo di spesa pari a 900 milioni di euro annui.

Tra gli interventi ammissibili rientrano:

- isolamento termico e riqualificazione energetica degli edifici;
- trasformazione in edifici a energia quasi zero;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- sostituzione di impianti di climatizzazione con soluzioni ad alta efficienza e fonti rinnovabili.

Ai Comuni è stata rivolta particolare attenzione, in quanto:

- per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti, nonché su scuole e strutture ospedaliere, **l'incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili**;
- le amministrazioni potranno continuare a fruire dell'accesso agli incentivi sia direttamente, sia tramite prenotazione con acconti e rate intermedie;
- sono previste anche modalità semplificate attraverso ESCO, partenariati pubblico-privato e comunità energetiche rinnovabili.

Resta importante anche la definizione rapida delle regole applicative da parte del GSE e il supporto operativo ai Comuni, affinché le risorse disponibili possano essere effettivamente utilizzate per accelerare i percorsi di applicazione dell'efficientamento energetico a livello locale.

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGO DI TRANSIZIONE DIGITALE

DIGITALE

Il comunicato dell'ANAC relativo all'approvazione del regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione ed irrogazione delle **sanzioni per le violazioni degli obblighi di transizione digitale** di cui all'articolo 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs 82/2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento dispone quanto segue:

- **L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione**, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e **procede**, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, **all'accertamento delle relative violazioni** da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce dati, documenti ed ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
- Quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state **commesse una o più violazioni** delle disposizioni di cui al comma 1, l'AgID procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
- L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto alla tipologia e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le già menzionate segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
- **Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare** ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti, ove il soggetto non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la **sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000**. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
- Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi nei quali l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge.

- Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AglID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può **nominare un commissario ad acta** incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.